

Direzione

Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi

Comitato scientifico

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

Redazione di Bari

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

Redazione di Foggia

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

Redazione di Lecce

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

Redazione di Napoli

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

Redazione di Roma

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

Redazione di Taranto

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a
70100 – BARI - (Italy)
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona
74121 - TARANTO - (Italy)
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011
redazione.ibattellidelreno@uniba.it
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Serenella Sabina Luchena

IL PIANO DI RATEIZZAZIONE AUTOMATICO NELLA GESTIONE DELLA CRISI: PRIME RIFLESSIONI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Programma informatico ed elaborazione del piano di rateizzo. – 3. Il programma informatico: un nuovo protagonista nella regolazione della crisi. – 4. Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. – 5. Funzionamento tecnico del programma informatico. – 6. Il piano di rateizzazione tra tutela dei creditori e tutela dell'apparato produttivo. – 7. Gestione dell'impresa durante la fase di esecuzione del piano di rateizzazione. – 8. Conclusioni.

1. *Premessa.* L'utilizzo di nuove tecnologie nella gestione della crisi d'impresa trova ampio spazio nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza (d'ora in poi CCII) entrato in vigore il 15 luglio 2022. Tra gli strumenti messi a disposizione dell'imprenditore per l'emersione tempestiva della crisi e la sua gestione, particolare interesse desta l'istituto contenuto nell'art. 25 undecies (CCII)¹ che, rubricato "Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici", evoca l'idea che la gestione della crisi dell'impresa possa considerarsi "automatizzata"² e rientra, come sostenuto da autorevole dottrina³ in uno dei pilastri su cui si fonda il nuovo ordinamento concorsuale.

¹ L'articolo si colloca nel Titolo II (Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi), Capo III (Segnalazione per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione) del CCII.

² S. PACCHI, *Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi. Così è se vi pare*, in www.ristrutturazioniazienda.ilcaso.it, 9 agosto 2022, 17, secondo la quale "il tema della tempestiva emersione e rilevazione della crisi, soprattutto rapportato alle PMI, ha indotto il legislatore, peraltro nel solco della Direttiva Insolvency, ad affidare ad algoritmi la soluzione della crisi".

³ P. MONTALENTI, *Le nuove clausole generali nel Codice della crisi*, in *Giur. it.* 2023, 1434, secondo il quale il nuovo ordinamento concorsuale è fondato su tre pilastri: "(i) la composizione negoziata della crisi; (ii) il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata; (iii) le

Tuttavia, la norma desta non poche perplessità, come si avrà modo di evidenziare nel corso del presente contributo, tanto da rendere l'istituto di non agevole applicazione. Pertanto, le riflessioni che saranno condotte, senza alcuna pretesa di esaustività, rappresentano solo un primo approccio il cui fine è proprio quello di evidenziarne le criticità, in attesa di un intervento legislativo che possa dare un inquadramento di sistema all'istituto oggetto di studio.

2. *Programma informatico ed elaborazione del piano di rateizzo.* Con il D.L. n. 152 del 6 novembre 2021 (recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito con la legge n. 233, del 29 dicembre 2021, è stato introdotto l’art. 30 quinquies, rubricato: “Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa”, istitutivo del programma informatico gratuito per l’elaborazione dei dati necessari ad accertare la sostenibilità del debito maturato e per l’esecuzione di un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e l’elaborazione dei piani di rateizzazione. Detta norma, insieme agli articoli: 30 ter (concernente la interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche), 30 quater (riguardante lo scambio di informazioni inserite nella piattaforma tra imprenditore e creditori e la disciplina sulla protezione dei dati personali) e 30 sexies (concernente le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, contenenti, qualora ne sussistono i presupposti, l’invito all’imprenditore a richiedere la composizione negoziata), hanno integrato la disciplina della composizione negoziata delle crisi d’impresa⁴ e sono stati poi ripresi dall’art. 6, co. 1, d. lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 (recante “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto

segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione”.

⁴ Tutti gli articoli riportati fanno riferimento alla piattaforma telematica nazionale presso la quale l'imprenditore presenta domanda di nomina dell'esperto indipendente coadiutore nelle trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di equilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza" – d'ora in poi decreto insolvency), e hanno trovato collocazione nel CCII (Titolo II, Capo III).

In particolare, l'art. 30 quinquies è stato riprodotto nell'art. 25 undecies del CCII, rubricato in modo quasi simile e cioè: "Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici". Detto articolo dà la possibilità all'imprenditore di condurre un test pratico (che accerta la "ragionevole perseguibilità del risanamento") usufruendo della piattaforma unica nazionale, di cui all'art. 13, in cui è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente. Non solo, lo stesso articolo riconosce all'imprenditore, il cui indebitamento complessivo non superi i 30.000 euro e che, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma, il debito risulti sostenibile, la possibilità di ottenere l'elaborazione, da parte del software, di un piano di rateizzazione. Piano che sarà comunicato, a cura dello stesso imprenditore, ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. In merito alle "informazioni e ai dati da inserire nel programma informatico, alle specifiche tecniche per il suo funzionamento e alle modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai creditori rateizzati", il co. 3 dello stesso articolo demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la loro determinazione con decreto non regolamentare. Detto decreto è stato emesso in data 9 marzo 2023 con allegate le specifiche tecniche e di funzionamento del programma informatico.

Dalla collocazione dell'art. 25 undecies nel CCII sembra possibile attribuirgli una duplice funzione: quella di segnalazione anticipata della crisi e quella di regolazione di essa. Nel primo senso depone la collocazione dell'istituto: Capo III, rubricato proprio

“segnalazione per anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione”. Nello stesso senso si esprime la relazione tecnica al decreto insolvency che parla di “strumento di diagnosi precoce che consente, attraverso un software gratuito, all’imprenditore, di qualsiasi dimensione, di verificare la sostenibilità del debito complessivamente accumulato”.

Al tempo stesso assume la funzione di strumento, a disposizione dell’imprenditore di modestissime dimensioni, da utilizzare per uscire dalla situazione di crisi velocemente e senza sopportare ulteriori costi. Dunque, un istituto che potrà essere utilizzato da soggetti i quali, probabilmente, non sono in grado di sostenere il costo di una procedura concorsuale o i costi connessi ad una composizione negoziata⁵. Si legge, infatti, sempre nella relazione tecnica al decreto insolvency, che “il programma informatico predisposto a titolo gratuito per gli imprenditori che non superano i trentamila euro realizza uno strumento pratico ed operativo per elaborare il piano di risanamento e consentire una definizione ancora più accelerata della crisi, consentendo di avere chiarezza della situazione debitoria ed approntare le soluzioni più opportune a garantire la celerità delle liquidazioni”⁶. Peraltro, il suo inserimento nella categoria degli

⁵ Il meccanismo rientra nella categoria dei quadri di ristrutturazione preventiva regolati in generale dalla Direttiva Insolvency e rappresenta la misura “più snella e semplificata in assoluto nel nostro attuale sistema normativo”. Si veda in tal senso: F. LAMANNA, *L’ennesima tutela del debitore in crisi tramite coartazione dei creditori: basterà il silenzio assenso per approvare la moratoria “digitale”*, in www.ilfallimentarista.it, Editoriale del 02 febbraio 2022. Detto strumento si inserisce nella direzione in cui si pone la Direttiva, e cioè “quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un’insolvenza imminente o, nel caso di un’impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione” (considerando 22).

⁶ La relazione tecnica riprende il considerando (17) della Direttiva n. 2019/1023 secondo il quale “le imprese, e in particolare le PMI, che rappresentano il 99% di tutte le imprese nell’Unione, dovrebbero trarre vantaggio da un approccio più coerente a livello dell’Unione. Le PMI hanno maggiore probabilità di essere liquidate invece di essere ristrutturate poiché devono sostenere costi proporzionalmente di gran lunga più elevati rispetto a quelli sostenuti dalle società di maggiori dimensioni. Le PMI, specialmente quando versano in difficoltà finanziarie, spesso non dispongono delle risorse necessarie per sostenere gli alti costi di ristrutturazione e beneficiare delle procedure di ristrutturazione più efficienti disponibili solo in alcuni Stati membri. Al fine di aiutare tali debitori a ristrutturarsi a basso costo, dovrebbero essere altresì elaborate a livello nazionale e rese disponibili online liste di controllo particolareggiate per i piani di ristrutturazione, adeguate alle esigenze e alle specificità delle PMI. Inoltre, dovrebbero essere predisposti

“strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” troverebbe conferma nell’art. 2, lett. m-bis), CCII, secondo il quale si considerano strumenti di regolazione della crisi “le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”. Nella visione del legislatore tutti gli istituti previsti dal nuovo CCII dovrebbero essere preceduti dal “tentativo di composizione stragiudiziale quale auspicato passaggio iniziale per l’accesso agli strumenti di soluzione della crisi”⁷, ma è possibile che l’imprenditore decida diversamente. Decida cioè di non transitare per il tramite di detto istituto e scegliere invece (sussistendone i presupposti) lo strumento oggetto di studio che si pone al di fuori⁸ della procedura di composizione negoziata⁹, tanto da rappresentare una possibile soluzione alternativa. In tal senso depone lo stralcio della parte finale della rubrica dell’art. 30 quinquies, nel passaggio all’art. 25 undecies, in cui si specificava che

anche strumenti di allerta precoci per segnalare ai debitori la necessità urgente di agire, tenendo conto delle risorse limitate a disposizione delle PMI per l’assunzione di esperti”.

⁷ A. JORIO, *Sub art. 2*, in *Il codice della crisi, Commentario*, P. Valensise – G. Di Cecco – D. Spagnuolo, Torino 2024, 16.

⁸ F. LAMANNA, *op. cit.* Secondo l’Autore, nonostante l’istituto sia collocato “nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa”, esso in realtà rappresenta una “soluzione tendenzialmente alternativa alla composizione negoziata, pensata a favore delle microimprese semmai proprio per sottrarle ai costi e all’impianto iper-burocratico della composizione negoziata, le volte in cui esse versino in crisi meramente transitorie di liquidità”. Sempre secondo l’Autore non esiste affatto alcun collegamento.

⁹ La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale a disposizione di debitori in crisi o insolventi purché l’insolvenza sia reversibile, così come affermato nella Relazione illustrativa al d.l. n. 118/2024 in cui è specificato che “si tratta di un percorso più strutturato rispetto a quello previsto dal Codice della crisi d’impresa, adeguato alle mutate esigenze di cui si è detto e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa”. Detta posizione è condivisa dalla dottrina: S. AMBROSINI, *La “mini riforma” del 2021: rinvio (parziale) del CCII, composizione negoziata e concordato semplificato*, in *Dir. Fall.* 2021, I, 910. Nel senso di ritenere la composizione negoziata della crisi “un efficientissimo strumento di ristrutturazione dell’indebitamento” si veda M. ARATO, *La scelta dell’istituto più adeguato per superare la crisi d’impresa*, in www.ristrutturazioniazionali.ilcaso.it, 8 ottobre 2021, 3, cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici. Tuttavia, non è escluso che, qualora le trattative non individuino una soluzione di risanamento, si proceda ai sensi dell’art. 23, co. 2, CCII, con l’utilizzo di strumenti aventi finalità liquidatorie.

l'istituzione del programma informatico si inseriva “nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”.

Dunque, ponendosi in tale logica, si cercherà di comprendere in che modo detto istituto potrà essere utilizzato e quali le problematiche connesse al suo utilizzo.

3. *Il programma informatico: un nuovo protagonista nella regolazione della crisi.* L'imprenditore (in genere microimpresa) potrà utilizzare l'istituto qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 25 undecies co. 2 e cioè l'indebitamento complessivo non superi euro 30.000,00, versi in una situazione di “difficoltà” di cui all'art. 12, co. 1, CCII, ovvero “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”¹⁰ e possa accedere alla piattaforma di cui all'art. 13 e condurre il test pratico che gli consente di verificare la “ragionevole perseguibilità del risanamento”.

Si tratta di un percorso volontario che potrà essere attivato in alternativa alla composizione negoziata in cui protagonista, nella regolazione della crisi, è l'algoritmo che affianca l'imprenditore nella stesura del piano di rateizzazione. È possibile pensare che l'algoritmo si sostituisca all'esperto e cioè assuma la stessa funzione che l'esperto riveste nella procedura di composizione negoziata, ovvero la funzione che il professionista assume nella convenzione moratoria ex art. 62 CCII? Certamente no. Nella seconda ipotesi considerata, il professionista (ex art. 62, co. 2, lett. d) CCII) attesta, oltre all'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, la veridicità dei dati aziendali e la ricorrenza di concrete prospettive che i creditori della

¹⁰ P. MONTALENTI, op. cit., 1436, secondo il quale nella “disciplina della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa si prevedono, come presupposto per la procedura le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’impresa che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza (art. 12, co. 1): poiché la crisi è la probabilità di insolvenza, ci si dovrà interrogare su quale sia la fase in cui è probabile...la probabilità d’insolvenza? Una probabilità aggravata? Ma poiché la procedura potrà essere attivata anche qualora le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario rendono probabile l’insolvenza, da un lato il problema si stempera, dall’altro conduce a domandarsi se la procedura possa essere attivata, come pare a fortiori, ragionevole, anche quando l’insolvenza sia solo possibile”. Per un’analisi della giurisprudenza più significativa venutasi a formare in materia di composizione negoziata si veda: S. AMBROSINI, *La composizione negoziata compie un anno: breve itinerario tra le prime applicazioni*, in www.ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it, 12 dicembre 2022, 1, in particolare p. 5 con riguardo al presupposto oggettivo della composizione negoziata. Per il concetto di crisi e insolvenza si veda: P. BASTIA, *Crisi e insolvenza dopo il codice della crisi*, in *Quaderni di Ristrutturazione Aziendali*, 2022, p. 42 e ss.

medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, siano soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Nell'istituto oggetto di studio, l'algoritmo non attesta la veridicità dei dati aziendali la cui responsabilità rimane in capo all'imprenditore, come peraltro previsto dalla stessa norma, né tanto meno la ricorrenza di concrete prospettive di soddisfo per i creditori (della medesima categoria non aderenti) rispetto alla liquidazione giudiziale. Problema, quest'ultimo che di fatto non si pone poiché manca qualsiasi forma di interlocuzione (tra imprenditore e algoritmo). L'unico aspetto coincidente riguarderebbe l'idoneità del piano di rateizzo a gestire (provvisoriamente) la crisi derivante dal fatto che l'algoritmo attesta la ragionevole perseguibilità del risanamento e la sostenibilità del debito.

Più attenuata è la differenza rispetto alla funzione che l'esperto assume nella composizione negoziata, in cui l'art. 2, co. 1, lett. o-bis), CCII, lo definisce come quel "soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'art. 13, co. 3 e nominato dalla commissione di cui al co. 6 del medesimo art. 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata". Egli svolge il ruolo di "mediatore qualificato e competente" nella fase delle trattative¹¹ e che, nello svolgimento dell'incarico, è chiamato a verificare "la coerenza complessiva" delle informazioni fornite dall'imprenditore, "chiedendo a questi ed ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili e necessarie", ma non ha il dovere di verificare la veridicità di quanto contenuto nella documentazione depositata dall'imprenditore, anche se ciò non esclude che lo faccia¹². Tuttavia, permane una differenza fondamentale, quella cioè che ci si trova di fronte ad un soggetto attraverso il quale si intavola un rapporto interlocutorio tra le parti interessate¹³.

¹¹ G D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, Giappichelli, Torino, 2021, 34.

¹² N. NISIO, *Sub art. 16, Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti*, in P. Valensise – G. Di Cecco – D. Spagnuolo, *Il Codice della crisi, Commentario*, Giappichelli, Torino, 2024, 104, a cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici. Secondo l'A. l'esperto non ha il dovere, ma "il potere di verificare che le informazioni rese dall'imprenditore siano veritiere, chiare e complete, essendo tale potere correlativo al dovere dell'imprenditore che accede alla *composizione negoziata* di rendere informazioni aventi tali caratteristiche".

¹³ S. AMBROSINI, *La composizione negoziata compie un anno: breve itinerario tra le prime applicazioni*, cit., 10, secondo il quale il ruolo dell'esperto non è svolto correttamente "tutte le volte in cui questi si limita a

Nell'istituto oggetto di studio l'assenza dell'esperto (persona fisica) di per sé non ostacola una corretta acquisizione dei dati, ma riduce notevolmente la possibilità di ottenere chiarimenti ed esclude completamente la fase interlocutoria debitore-creditori. Ancora, l'utilizzo del software espone al rischio di un eventuale malfunzionamento dello stesso con la possibilità che vengano commessi degli errori, circostanza che giustifica la necessità di rendere l'algoritmo trasparente in relazione alla sua struttura e alle metodologie adottate¹⁴.

4. *Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.* Prima condizione, contenuta nelle specifiche tecniche del decreto interministeriale del 9 marzo 2023, per accedere al programma è lo svolgimento del test pratico, da parte dell'imprenditore, al fine di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento (di cui alla Sezione I del decreto dirigenziale del Ministero di Giustizia 28 settembre 2021) utilizzando il programma informatico gratuito (di cui all'art. 13, co. 2, del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il cui risultato, qualunque esso sia, dovrà essere successivamente inserito in un'apposita sezione del programma informatico.

Il test consente all'imprenditore di valutare preliminarmente la complessità del percorso da seguire per superare la situazione di difficoltà in cui si trova, pur in assenza di un piano d'impresa¹⁵, attraverso l'analisi del rapporto tra l'entità del debito oggetto di ristrutturazione e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente

riportare quanto rappresentatogli da parte dell'imprenditore senza svolgere al riguardo alcuna considerazione critica o verifica di sorta (e quindi neppure in termini sommari, come pur imposto dalle esigenze di speditezza della procedura e dalla dimensione embrionale del percorso negoziato". In tal senso: Trib. Brescia del 15 settembre 2022, in www.ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it/Giurisprudenza/264.

¹⁴ In relazione al profilo della trasparenza si veda: R. LENER, *La consulenza digitalizzata*, in *Quaderni di Minerva Bancaria*, Roma 2021, 73, in cui l'Autore affronta il delicato problema "della robotica applicata al servizio di consulenza". La giurisprudenza amministrativa ha già elaborato un autorevole orientamento secondo cui "in caso di decisione fondata su algoritmo, si richiede che sia assicurata una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, intesa come piena conoscibilità della regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico" (Tar Campania, 14 novembre 2022, n. 7003, in *Dir. Inf.* 2023, 91).

¹⁵ R. RANALLI, *Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, la check list, il protocollo e le possibili proposte*, in www.dirittodellacrisi.it, 26 novembre 2021, 5.

a suo servizio, “depurando i dati da eventi anomali o non ricorrenti quali ad esempio gli effetti provocati dal lockdown conseguente alla pandemia Covid-19”¹⁶.

Rispetto ad algoritmi più complessi (quali lo Z. Score di Altman e altri prodotti di intelligenza artificiale difficilmente fruibili da soggetti poco esperti¹⁷) la struttura del test è abbastanza semplice e di immediata percezione, in modo tale che il lettore dalla sua disamina possa comprendere dove e come agire per “riportare l’impresa in equilibrio finanziario ed assicurare la sostenibilità economico-finanziaria”.

Dunque, il test appare uno strumento che l’imprenditore potrà utilizzare per misurare i flussi al servizio dell’indebitamento e il debito che deve essere servito dagli stessi, attraverso la disamina delle grandezze dalle quali detti flussi dipendono¹⁸. In particolare, assumeranno rilevanza: il margine operativo lordo prospettico annuo dell’impresa, cioè la capacità dell’impresa di creare ricchezza e risorse finanziarie, gli investimenti necessari sia di mantenimento che relativi ad iniziative industriali che si intendono adottare, il realizzo di risorse derivanti dalla dismissione di immobili, le partecipazioni, gli impianti e macchinari o anche rami d’azienda, gli apporti di capitale da parte dei soci o di terzi.

Il decreto precisa che “se l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno flussi annui superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato (dato sostanzialmente stock assunto al momento della predisposizione del test) e l’ammontare annuo dei flussi a servizio del debito (dato prospettico di sintesi assunto su base annua). Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima circa: (i) il numero degli anni per estinguere la posizione debitoria; (ii) il volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione; (iii) l’entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

¹⁶ A. MATTAVELLI-A. TURCHI, *La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento*, in *La composizione negoziata quale soluzione alla crisi d’impresa*, Quaderno n. 90, Commissione crisi, ristrutturazione e risanamento d’impresa, Fondazione Commercialisti O.D.C.E.C. di Milano, G. Rocca, 81. Si veda anche: R. RANALLI, op. cit., p. 6.

¹⁷ R. RANALLI, op. cit., p. 6.

¹⁸ In tal modo l’imprenditore è obbligato ad approfondire il fondamentale tema della sostenibilità del debito, quale effettivo pilastro della continuità aziendale. In tal senso si veda: A. MATTAVELLI-A. TURCHI, op. cit.

Sulla base del risultato ottenuto dal rapporto è poi possibile fare una classificazione delle situazioni aziendali riscontrabili, a cui viene associata una differente valutazione sulla difficoltà di risanamento¹⁹.

Al di là del risultato ottenuto e della funzione che il decreto dirigenziale attribuisce al test, è legittimo chiedersi se i dati inseriti sono sufficienti per decidere in merito alle azioni da porre in essere e soprattutto decidere le misure da adottare. Probabilmente no. Con riferimento alla composizione negoziata, si sostiene²⁰ infatti che “raramente” il test pratico è “sufficiente a ritenere sussistenti ovvero ad escludere l’esistenza di concrete prospettive di risanamento”. In detta procedura, oggetto di analisi dell’esperto non è tanto il risultato del test pratico, quanto il piano di risanamento (e la documentazione sottostante) che l’imprenditore intende sottoporre ai creditori rispetto al quale, poi, si intavolerà la discussione con l’imprenditore, i responsabili delle unità

¹⁹ Se il rapporto è inferiore ad 1 significa che l’orizzonte temporale per il riequilibrio è rappresentato da 12 mesi e che le difficoltà in cui versa l’imprenditore sono contenute. Dette difficoltà crescono con il crescere del rapporto che, tuttavia, fino a 2, in assenza di particolari specificità (individuabili, ad esempio, nella concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci eventuali accordi o, al contrario, l’esigenza di rilevanti investimenti straordinari) rimangono contenute e gestibili, con un orizzonte temporale per il riequilibrio pari a 2 anni. Ora se i flussi al servizio del debito, generati dalla gestione sono sufficienti a consentire la sostenibilità, la formulazione delle proposte al ceto creditorio potrebbe essere effettuata sulla base dell’andamento corrente (sufficiente ad individuare il percorso di risanamento senza la necessità di un piano che assumerebbe rilevanza nel caso in cui il risanamento dipendesse dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali). Certo è che il risanamento presupporrebbe comunque una ristrutturazione del debito che potrebbe appunto consistere in una semplice dilazione nel pagamento (nel test pratico bisogna infatti indicare il debito riscadenzato). Se il rapporto è compreso in un range che va da 3 a 5/6 significa che l’orizzonte temporale per il riequilibrio va dai 3 esercizi sino ad un massimo di 6. In tal caso il percorso di risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono porre in essere per ripristinare l’equilibrio. In detta circostanza assume particolare rilevanza il piano d’impresa per la cui impostazione il decreto dirigenziale propone una check list contenente le indicazioni operative per la redazione del piano. “Esse devono intendersi come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d’impresa e non come precetti assoluti. Gli effettivi contenuti del singolo piano dipenderanno infatti da una serie di variabili, e influiranno, tra le altre cose, la tipologia dell’impresa e dell’attività svolta, la dimensione e la complessità dell’impresa e le informazioni disponibili”. Se il rapporto è superiore a 5/6 significa che l’orizzonte temporale per il riequilibrio è molto esteso, stimato cioè superiore a 5/6 esercizi. In assenza di circostanze specifiche, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa e può rendersi necessaria la cessione dell’azienda (ipotesi di continuità indiretta). Se l’impresa si presenta in disequilibrio economico rinvenibile dall’assenza di flussi reddituali prospettici positivi, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto all’ordinaria gestione dell’impresa (ad esempio: interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazioni di rami d’azienda, aggregazioni con altre imprese).

²⁰ Si veda in tal senso: A. MATTAVELLI-A. TURCHI, op. cit., 68.

organizzative, i creditori e le altre parti coinvolte nelle trattative. Peraltro, nella prassi detto test, molto spesso, non viene utilizzato affatto.

La poca affidabilità del test pratico è rinvenibile anche nell'istituto oggetto di studio, poiché il legislatore prevede che il programma informatico, a sua volta, vada a rivedere la sostenibilità del debito per l'ottenimento (eventuale) del piano di rateizzazione. Tuttavia, l'imprenditore, che intende accedere al software, è obbligato a svolgere il test pratico (la cui funzione è quella di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento) i cui risultati dovranno poi essere inseriti in un'apposita sezione del programma informatico che a sua volta andrà a rivedere la sostenibilità del debito con l'eventuale ottenimento del piano da presentare ai propri creditori. Ma, verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento non equivale a verificare la sostenibilità del debito? Se l'idea di fondo dell'istituto oggetto di studio è quella di mettere a disposizione dell'imprenditore uno strumento snello, veloce e di semplice utilizzo, perché appesantirlo con una duplicazione di adempimenti aventi le medesime finalità? Se il programma informatico, prima di elaborare il piano di rateizzazione verifica la sostenibilità del debito, sarebbe inutile lo svolgimento del test pratico (che invece rappresenta la condizione preliminare per accedere al programma informatico). A meno che non si attribuisca al test pratico la funzione di strumento di autodiagnosi e non di presupposto, ritenendo che, anche in questa ipotesi, il suo utilizzo da parte dell'imprenditore sia da considerarsi facoltativo, come peraltro accade nella procedura di composizione negoziata.

5. *Funzionamento tecnico del programma informatico.* Il programma informatico, come più volte già evidenziato “persegue l'obiettivo di consentire all'imprenditore, il cui indebitamento complessivo non sia superiore ad euro 30.000,00, di valutare la sostenibilità del debito e presentare un piano di rateizzazione ai propri creditori”.

Detto programma si suddivide in varie sezioni. Nella prima l'imprenditore dovrà inserire le proprie generalità e dichiarare, assumendone la responsabilità, “che il suo indebitamento complessivo non supera euro 30.000,00 attestando la veridicità dei dati contabili e finanziari inseriti nel programma”. Nella stessa sezione l'imprenditore dovrà

allegare i risultati relativi al test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento, risultati che come già accennato, non rilevano ai fini dell'accessibilità al programma.

Il programma prevede poi una seconda sezione nell'ambito della quale devono essere inseriti tutti i dati relativi al debito scaduto, intendendosi come tale "tutti i debiti da soddisfare necessari per l'elaborazione del piano di rateizzazione con specifica indicazione della data di riferimento dell'indebitamento" (d'ora in poi data di riferimento). Detta data non deve essere antecedente di oltre 31 giorni rispetto alla data di firma delle dichiarazioni di cui alla prima sezione. I debiti sono raggruppati secondo le voci del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 cod. civ.²¹.

²¹ All'interno di ciascuna categoria di debiti, per ciascun creditore, deve essere indicato l'ammontare, alla data di riferimento dei (i) Debiti scaduti; (ii) Debiti in essere in scadenza nei primi dodici mesi successivi alla data di riferimento con indicazione delle relative scadenze; (iii) Debiti con scadenza posteriore al dodicesimo mese successivo alla data di riferimento. Non concorrono a formare l'indebitamento per i complessivi euro 30.000,00 i debiti nei confronti delle banche e delle società di factoring relativi alle linee di credito autoliquidanti per anticipo fatture, a quelle per cessione pro-solvendo di crediti se non per la parte di essa relativa ai soli insoluti attuali o probabili del credito anticipato o ceduto. I debiti nei confronti delle imprese di leasing per leasing finanziari o operativi riguardano solo i canoni scaduti, la quota in linea capitale dei canoni in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di riferimento e la quota in linea capitale dei canoni con scadenza dopo il dodicesimo mese. Nell'importo di 30.000 euro si ricomprendono anche i debiti di lavoro, fiscali e previdenziali, in tal senso si è espresso il decreto del 9 marzo 2023. La precisazione contenuta nell'art. 25 undecies secondo il quale: "sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali" è da intendersi nel senso che, tenendo conto delle norme specifiche che sono state previste con riguardo a detta tipologia di crediti, essi non possono essere rateizzati ma di essi si terrà conto nel piano di rateizzazione al fine di verificare la sostenibilità della rateazione degli altri debiti. Rimane dubbio se nell'importo dei 30.000 euro debbano essere ricompresi anche gli interessi eventualmente già maturati. Si potrebbe ritenere di sì proprio in relazione a quanto viene specificato nel decreto con riguardo ai debiti nei confronti di imprese di leasing in cui per la parte già scaduta si fa riferimento al canone (quota capitale + interessi) per la parte a scadere invece si fa riferimento alla quota in linea capitale del canone. Il programma informatico richiede, altresì, l'indicazione di: (i) liquidità costituite da depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa; (ii) linee di credito non utilizzate diverse da quelle per anticipazione fatture, cessioni pro-soluto o pro-solvendo di crediti; (iii) crediti esistenti e non ancora incassati o anticipati alla data di riferimento per riscuotibile nei successivi mesi. Il programma informatico prevede la rappresentazione del fabbisogno finanziario suddivisi tra quelli previsti nei successivi dodici mesi ed oltre il dodicesimo mese, secondo il seguente schema: (i) investimenti in capitale fisso previsti; (ii) investimenti in capitale circolante previsti nei successivi mesi in misura corrispondente al solo saldo positivo della somma della variazione dei crediti commerciali e del magazzino; (iii) fabbisogno per la riorganizzazione del lavoro costituito da incentivi all'esodo ed esborsi compreso il TFR, per la riorganizzazione del lavoro; (iv) Le sovvenzioni ed i contributi che l'imprenditore prevede di conseguire a fronte degli investimenti; (v) la miglior stima del valore netto di realizzo dei cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) e di rami di azienda dei quali sia prevista la cessione nei mesi successivi alla data di riferimento. Sono previsti campi distinti per

Ulteriore sezione è dedicata ai “flussi al servizio del debito” in cui viene calcolata la stima dei flussi economici al netto delle imposte disponibili per il servizio del debito previsti nei successivi dodici mesi ed oltre il dodicesimo mese successivo alla data di riferimento²².

All’esito dell’inserimento dei dati il programma elabora i flussi al servizio del debito nei successivi dodici mesi ed oltre il dodicesimo mese successivo la data di riferimento.

Il decreto non indica il tasso applicabile ma individua la modalità di calcolo e cioè prevede che il “tasso di interesse applicabile al piano di rateizzazione deve essere calcolato su base annua e senza capitalizzazione di interessi”.

Ultimata l’immissione dei dati richiesti dal software e firmate digitalmente le dichiarazioni rese a cura dell’imprenditore è possibile che il debito esistente scaduto o con scadenza nei successivi mesi sia inferiore rispetto ai flussi a servizio dello stesso. In detta ipotesi il programma apporrà nella ricevuta di compilazione l’annotazione che non risulta proponibile alcun riscadenzamento del debito poiché l’impresa non ha necessità. Se, al contrario i flussi al servizio del debito, nei mesi successivi alla data di riferimento, sono negativi, il programma apporrà, sempre nella ricevuta di compilazione, l’annotazione che il debito non è sostenibile attraverso la sua rateizzazione.

il valore realizzato e per gli oneri di cessione. Il programma informatico prevede, ancora, delle apposite sezioni in cui indicare: (i) i nuovi apporti in denaro al patrimonio netto dell’impresa previsti in tempo utile per fronteggiare i pagamenti; (ii) i nuovi finanziamenti da parte dei soci o di terzi previsti in tempo utile per fronteggiare i pagamenti dovuti, con separata indicazione di quelli postergati.

²² I flussi economici al lordo delle imposte sono determinati tenendo conto della differenza tra la stima dei ricavi e la somma dei costi variabili e dei costi di struttura dell’impresa. Per agevolare le stime e renderle coerenti con la situazione dell’impresa, il programma informatico chiede all’imprenditore l’indicazione delle singole voci di costo e di ricavo relative al precedente esercizio e di stimare la loro variazione per i successivi dodici mesi ed oltre il dodicesimo mese successivo la data di riferimento. Il programma informatico elabora automaticamente le imposte sul reddito mediante l’inserimento: (i) dell’aliquota di tassazione sul reddito dell’impresa (in caso di società di persone e di società di capitali tassate per trasparenza, l’aliquota è costituita dalla sola IRAP); (ii) dei crediti d’imposta fruibili comprensivi degli acconti d’imposta già versati alla data di riferimento; (iii) della stima delle differenze tra la base imponibile fiscale e il risultato economico. Per agevolare la stima delle differenze tra la base imponibile fiscale e il risultato economico, il programma chiede di indicare la misura di tali differenze ricavandola dalla dichiarazione dei redditi del precedente esercizio. Nel caso in cui la stima delle imposte dia un risultato negativo, il programma assume il valore 0.

Tra le due ipotesi appena evidenziate si pone quella in cui il risultato è positivo, e cioè l'ipotesi in cui il programma determina la quota dei debiti (diversi dai debiti nei confronti del fisco, degli enti previdenziali e dei lavoratori, non rateizzabili) per la quale è sostenibile il differimento del pagamento successivo alla data di riferimento, prevedendo una rateazione mensile fino al dodicesimo mese oltre la data di riferimento e la quota di tali debiti che alla scadenza del dodicesimo mese dovrà, presumibilmente, essere ulteriormente differita con la precisazione che l'eventuale differimento verrà determinato dal programma sulla base dei dati che verranno immessi almeno 30 giorni prima della scadenza del dodicesimo mese.

All'esito dell'elaborazione dei dati il programma rilascia la dichiarazione del risultato con un numero di protocollo (numero/anno) riguardo all'esito negativo o positivo della procedura informatica. Nell'ipotesi di esito positivo il programma elabora il piano di rateizzazione riferito a ciascun creditore, che l'imprenditore potrà scaricare dal sito.

Il piano di rateizzazione indica obbligatoriamente tutte le generalità dell'imprenditore, il numero di protocollo, la dichiarazione del risultato positivo della procedura informatica, la dichiarazione di responsabilità dell'imprenditore sui dati inseriti nel programma, la limitazione di responsabilità in tema dei dati di chi ha elaborato il programma. Il singolo piano indicherà che è onere dell'imprenditore medesimo provvedere alla comunicazione del piano ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e le tempistiche nello stesso indicati. Nell'ipotesi di esito negativo il programma rilascia un'attestazione, munita di numero di protocollo, indicante l'impossibilità di elaborare un piano di rateizzazione. In tale ultima ipotesi, il programma è configurato in modo tale che i dati inseriti dall'imprenditore siano salvati consentendo a quest'ultimo di poter rientrare nel sistema e rimodulare il piano.

Dunque, il programma informatico redige il piano da sottoporre ai creditori sulla base dei dati inseriti dall'imprenditore. In merito, infatti il decreto interministeriale indica i dati che devono essere inseriti, ma non da, alcuna descrizione del software, della sua

struttura, del metodo utilizzato nella determinazione del piano di rateizzazione. L'imprenditore immette i suoi dati personali e patrimoniali, inserisce i risultati del test pratico e in modo automatico il software decide, valutando se il debito è sostenibile e dunque rateizzabile senza che l'imprenditore abbia contezza del procedimento seguito²³.

6. *Il piano di rateizzazione tra tutela dei creditori e tutela dell'apparato produttivo.* Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, a condizione che il debito sia sostenibile, l'imprenditore comunica detto piano ai propri creditori "avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi in esso indicati.

Nella fase della comunicazione ai creditori si pone un primo problema e cioè quello concernente la modificabilità del piano determinato automaticamente dal programma. In altri termini ci si chiede se sia possibile introdurre nel piano delle varianti²⁴ riguardanti ad esempio la durata, la rateizzazione dei pagamenti, il coinvolgimento o meno (nel piano) di taluni creditori strategici. La lettera della norma sembra escludere che il programma possa essere modulato tenendo in considerazione le richieste dell'imprenditore lasciando ad esso solo la scelta tra l'accettazione e il rifiuto integrale. Tuttavia, si ritiene che non sussistano ostacoli alla stipula di accordi tra debitore e singolo creditore in deroga alla proposta, soprattutto quando l'imprenditore possa contare su fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quelle considerate nel piano, ovvero quando l'accettazione della rateizzazione sia subordinata al rispetto di condizioni diverse²⁵. Probabilmente l'elemento rilevante è rappresentato dalla sostenibilità del debito alla luce degli accordi derogativi, pertanto, rimane in capo all'imprenditore il delicato

²³ La trasparenza del software è strettamente connessa a quelle esigenze di tutela a favore dell'utilizzatore del programma nell'ipotesi in cui, ad esempio, la decisione automatizzata sia negativa, anche se detta problematica è fortemente mitigata dal fatto che alla possibilità di utilizzare un piano di rateizzo non è collegata alcuna misura premiale. Pertanto, il soggetto che dovesse ottenere una decisione automatizzata negativa, potrebbe in via autonoma accordarsi con i suoi creditori.

²⁴ F. PLATANIA, *Prime osservazioni sulla convenzione di moratoria "digitale"*, in www.ilfallimentarista.it, focus del 02 febbraio 2022.

²⁵ S. AMBROSINI, *Concordato preventivo e autonomia privata: i cc.dd. patti paraconcordatari*, in www.ilcaso.it, 6 novembre 2016.

compito di conciliare le nuove pattuizioni con le effettive capacità reddituali o patrimoniali. Si è in una fase stragiudiziale, in una fase in cui l'imprenditore ha un'ampia autonomia negoziale ai sensi dell'art. 1322, cod. civ., secondo il quale le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, a condizione che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento²⁶. In tal modo verrebbe confermata la natura strumentale e di ausilio dell'algorithmo per l'imprenditore.

Ulteriore problema riguarda l'attendibilità dei dati inseriti. Nel procedimento di composizione negoziata non si pongono problemi di attendibilità dei dati inseriti (data la presenza dell'esperto che, se anche non ha il dovere di verificare i dati, ne ha comunque il potere). Nel caso di specie, in cui l'imprenditore inserisce i dati necessari per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento e la sostenibilità del debito ottenendo, in automatico, il piano di rateizzazione, il problema dell'attendibilità dei dati inseriti assume notevole rilievo tenendo conto che i soggetti che usufruiscono di detto strumento sono in genere microimprese che spesso non hanno alcun obbligo di redazione del bilancio²⁷.

Aspetto ancora più importante riguarda l'approvazione del piano attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. La rateizzazione viene inviata dall'imprenditore ai creditori interessati, i quali dovranno manifestare il loro dissenso entro il termine di 30 giorni dalla sua ricezione, se non lo fanno il piano si intenderà approvato. Ovviamente, essendo esclusa la concorsualità del piano, non si parla di approvazione a maggioranza con la conseguenza che detto piano non potrà produrre effetti nei confronti di chi non lo ha accettato. Pertanto, decorsi i trenta giorni si potrebbe presentare la situazione in cui il piano è stato approvato solo da alcuni creditori. Cosa succede in detta circostanza? L'opposizione da parte di alcuni creditori impedisce che il piano possa produrre effetti

²⁶ Per approccio *multistakeholder* nel diritto della crisi si veda: D. SANTOSUOSSO, *Il principio di correttezza nel diritto societario della crisi (abuso o eccesso di potere nel procedimento di ristrutturazione). Doveri degli amministratori e posizione dei soci*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2023, p. 249 e ss.

²⁷ Si veda: G. FALCONE, *Sub art. 25 undecies* in P. Valensise – G. Di Cecco – D. Spagnuolo, *Il Codice della crisi, Commentario*, Giappichelli, Torino, 2024, 211, il quale evidenzia come il legislatore stabilisce che “restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritiere”, ma non individua alcun meccanismo rimediabile o correttivo nell'ipotesi in cui le informazioni inserite non siano veritiere “senza contare il fatto che di tale circostanza potrebbe talora non essere consapevole neppure lo stesso imprenditore”.

nei confronti di coloro che lo hanno tacitamente accettato? Probabilmente no, nel senso che ciascun creditore è libero di concedere una dilazione (mancando la concorsualità), peraltro l'eventuale dissenso dei creditori deve essere inviato solo all'imprenditore e questo lascia ipotizzare che il legislatore non abbia voluto privare di efficacia il piano nei confronti dei creditori che tacitamente lo hanno approvato. Il problema però è un altro e riguarda la valutazione della sufficienza dei flussi di cassa posti a servizio del pagamento del debito con gli esborsi necessari a soddisfare i creditori; si pone, in altri termini, un problema di sostenibilità. È possibile che detta sostenibilità possa essere pregiudicata dalla circostanza che, a causa del rifiuto da parte di un creditore, si debba procedere al pagamento integrale ed immediato di esso con riduzione della liquidità destinata al pagamento degli altri. Pertanto, l'imprenditore potrebbe non essere più in grado di rispettare il piano divenuto insostenibile.

7. *Gestione dell'impresa durante la fase di esecuzione del piano di rateizzazione.* Nella fase di esecuzione del piano l'imprenditore come deve gestire la sua impresa? A tal proposito l'art. 4, CCII, rubricato "Doveri delle parti", al co. 1, con riferimento alla composizione negoziata, prevede che "nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza"²⁸. Lo stesso articolo al co. 2, lett. c) stabilisce che il debitore ha il dovere di "gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, co. 4 e 21". L'art. 16, co. 4 a sua volta ribadisce, con riferimento alla composizione negoziata, la necessità che l'imprenditore gestisca il patrimonio e l'impresa "senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori". Ancora, l'art. 21, sempre con riferimento alla composizione negoziata, prevede un comportamento dell'imprenditore diversamente declinato a seconda delle condizioni in cui versa. L'imprenditore in stato di crisi dovrà gestire l'impresa "in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività". Qualora, nel corso della composizione negoziata, l'imprenditore risulti insolvente, "ma esistono concrete

²⁸ L. PANZANI, *I doveri delle parti*, in *Studi sull'avvio del codice della crisi*, in L. De Simone, M. Fabiani e S. Leuzzi, *Speciale riforma*, settembre 2022, disponibile sul sito: www.dirittoellacrisi.it, 20 e ss.

prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori". Si ritiene²⁹ che dal combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 21 possa desumersi un corollario che determina delle implicazioni sul piano sistematico. L'impresa che versa in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ovvero versi in una situazione di crisi deve essere gestita non nell'interesse prioritario o prevalente dei creditori, ma in modo da evitare che la gestione arrechi pregiudizio alla sostenibilità dell'attività e conseguentemente alle ragioni dei creditori. Se, invece, l'imprenditore versa in stato di insolvenza scatta l'obbligo di gestire l'impresa nell'interesse prioritario o prevalente dei creditori.

Si potrebbe anche pensare che tra l'imprenditore e i creditori si stipulino degli accordi in cui reciprocamente le parti si obbligano a comportarsi in un determinato modo: l'imprenditore, ad esempio, a non compiere atti di straordinaria amministrazione e il creditore a non compiere azioni esecutive e cautelari, incidendo in tal modo sulla stabilità del piano di rateizzazione³⁰.

Ma chi è responsabile di detta verifica? Nel caso della composizione negoziata a garantire che gli obiettivi su indicati vengano perseguiti con il massimo sforzo e senza condotte abusive, vi è l'esperto che sarà al fianco dell'imprenditore per tutta la durata della procedura e in un costante flusso informativo segnalerà gli atti che possono arrecare pregiudizio ai creditori e alle prospettive di risanamento e archiverà la procedura se non sussistono più concrete possibilità di risanamento. Per l'istituto oggetto di studio non è previsto nulla e il problema assume maggiore rilievo poiché nei confronti dell'imprenditore, che utilizza il software, non potrà aprirsi alcuna liquidazione giudiziale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, co. 5, CCII dato il limite di euro 30.000,00, né tanto meno alcuna procedura di liquidazione controllata che, sulla base di quanto previsto dall'art. 268, co. 2, CCII non sarà aperta se l'ammontare dei debiti scaduti e non

²⁹ S. AMBROSINI, *Il codice della crisi dopo il d. lgs. n. 83/2022: brevi appunti su nuovi istituti, nozione di crisi, gestione dell'impresa e concordato preventivo (con una notazione di fondo)*, in www.ristrutturazioniazienda.it, 17 luglio 2022, 12.

³⁰ Si veda in merito all'istituto della convenzione moratoria ex art. 62, CCII: P. RUSSOLILLO, *Le soluzioni negoziali della crisi nuovo codice della crisi e le convenzioni di moratoria*, in www.dirittodellacrisi.it, 21 aprile 2021, 13, a cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

pagati è inferiore a euro 50.000,00. Dunque, l'esecuzione del piano in modo non corretto sembrerebbe non avere alcuna conseguenza negativa per l'imprenditore.

8. *Conclusioni.* Allo stato l'istituto non è utilizzato e ciò trova conferma nel fatto che di detto istituto non vi è traccia sulla piattaforma di cui all'art. 13 CCII, nonostante la previsione normativa e l'emissione del decreto attuativo. Per quale ragione l'imprenditore dovrebbe utilizzare un programma informatico (peraltro complicato) se non ne trae alcun vantaggio: mancando la previsione di una qualsiasi misura premiale (ex art. 25 bis CCII) e tenendo conto che si tratta di un soggetto nei cui confronti non trova applicazione né la liquidazione giudiziale, né la procedura di liquidazione controllata? Sarebbe auspicabile un intervento legislativo che renda l'istituto uno strumento alternativo alla composizione negoziata a disposizione delle imprese di piccole dimensioni, dandone un inquadramento sistematico.

Un primo intervento potrebbe riguardare l'innalzamento della soglia quale presupposto di accesso all'istituto, al fine di renderlo utile in un'ottica preventiva rispetto alla liquidazione giudiziale o alla procedura di liquidazione controllata³¹. Ancora, sarebbe auspicabile l'estensione delle misure premiali, previste “per l'imprenditore che si attiva tempestivamente, sia con uno strumento di risanamento, sia chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale”³², anche all'ipotesi di utilizzo di detto istituto e si potrebbe pensare all'eliminazione di eventuali sovrapposizioni documentali, prevedendo ad esempio un utilizzo facoltativo del test pratico, come accade nella composizione negoziata³³.

³¹ Quanto sostenuto rientra nella logica dello stesso legislatore che nella relazione tecnica al decreto insolvency ritiene, addirittura, che si tratti di uno strumento messo a disposizione dell'imprenditore di “qualsiasi dimensione”.

³² Si veda: L. STANGHELLINI, *Verso uno statuto dei diritti dei soci di società in crisi*, in *Riv. Dir. Soc.* 2020, 309.

³³ Trattandosi di un istituto destinato alle microimprese sarebbe preferibile che gli strumenti messi a disposizione siano di facile e chiara applicazione. Si veda: F. PLATANIA, *op. cit.*